

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

**Lavori di " RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDA-  
RIA DI 1° GRADO".**

**CUP B91118000150004– CIG 7737819A3B.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci**, del mese di **aprile**, presso l'ufficio Comunale di Sant'Andrea Frius, avanti a me Dott. Francesco GENTILE, segretario comunale del Comune di Sant'Andrea Frius, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

il Per. Ind. Carlo CONGIU, nato a Villasalto il 27.06.1960, il quale interviene nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Sant'Andrea Frius alla via Fermi, 6;

il Sig. VISCONTI Giuseppe, nato a Villaricca il 17.11.1962, C.F. VSCGPP62S17G309I, il quale interviene nella sua qualità di Procuratore Speciale del Legale Rappresentante dell'impresa CORIMP Srl, C.F. 07973131217, Partita IVA 07973131217, giusta procura speciale rep.14051 in data 18.03.2019 Notaio Paolo Conte, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in Marano di Napoli alla Via Isonzo, 2.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

**PREMESSO**

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.68 del

17.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori

di "RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI E MA-

NUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA

DI 1° GRADO";

- che con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica

n.69 del 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è adottata la determinazione a con-

trarre e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma

2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

- che la lettera di invito per l'affidamento dei lavori di "RISANAMENTO DEGLI ELE-

MENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO" prevedeva un im-

porto a base d'asta di Euro 155.695,78, oltre ad Euro 13.570,11 relativi ad oneri per la

sicurezza come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non sog-

getti a ribasso;

- che il giorno 10.01.2019, ad esito della procedura di gara, è stata formata la graduato-

ria definitiva dei concorrenti e proposta l'aggiudicazione della gara in favore dell'impresa

CORIMP Srl, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro 129.233,39

compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 13.570,11, oltre IVA 22%;

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.12 del

26.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara,

dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato ag-

giudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

- che l'impresa aggiudicatrice si è avvalsa dell'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Ap-

paltitalia Srl di Caltagirone per il possesso della qualificazione nella categoria OG1;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica,

tecnica e finanziaria delle citate imprese;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Società Amissima Assicurazioni si è costituita fideiussore con polizza n° 69/02/802711776, emessa in data 19.03.2019, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fidejussoria la Società Amissima Assicurazioni si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che nei confronti del rappresentante legale dell'impresa, sig.ra Visconti Teresa, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il Comune di Sant'Andrea Frius, nella persona del p.i. Carlo Congiu, affida all'impresa CORIMP Srl e per essa al costituito Sig. Visconti Giuseppe, nella veste sopra citata di Procuratore Speciale, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO", da eseguirsi in Sant'Andrea Frius.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora applicabile ed ulteriore normativa attuativa del Codice.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è **7737819A3B**.

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **B91118000150004**.

#### **Art. 2 - Importo del contratto**

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 129.233,39 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 13.570,11, oltre IVA.

2. Il contratto è stipulato a MISURA per cui l'importo di contratto è in funzione delle quantità effettivamente realizzate.

3. I lavori saranno contabilizzati in base a misurazioni della Direzione dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si può procedere alla revisione dei prezzi.

L'appalto tiene conto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M.11.10.2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6.11.2017. Pertanto, nei prezzi contrattuali sono remunerati anche gli eventuali oneri per la rispondenza dei materiali e attrezzature impiegati nell'appalto, conformi ai CAM.

#### **Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori**

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma

allegato al progetto esecutivo.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato nel Capitolato speciale d'appalto.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 5 giorni, adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

4. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

5. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

#### **Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori**

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilità;

e) il sommario del registro di contabilità;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire le misurazioni e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito alle valutazioni del D.L..

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misurazioni. Egli può richiedere all'ufficio di D.L. di procedervi e deve firmare subito dopo al direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misurazioni o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle stesse in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal

tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

#### **Art. 5 - Controlli**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- è inoltre demandato al Direttore dei Lavori l'onere della verifica dei materiali e delle attrezzature utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, al fine di accertarne la conformità ai CAM.

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

#### **Art. 6 — Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

In sede di gara l'impresa aggiudicataria non ha manifestato l'intendimento di procedere al subappalto di alcuna lavorazione. Pertanto non verrà rilasciata alcuna autorizzazione in tal senso in sede di esecuzione dei lavori. L'impresa si è avvalsa, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, dell'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Appaltitalia Srl per la messa a disposizione dei requisiti di qualificazione nella categoria OG1, del relativo personale tecnico e dell'attrezzatura occorrente per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante i nominativi dei Tecnici, con i relativi ruoli, e l'elenco dell'attrezzatura, che saranno messi a disposizione della medesima impresa da parte dell'impresa ausiliaria. In sede di esecuzione dei lavori saranno disposte verifiche del rispetto della normativa relativa al suddetto istituto.

#### **Art. 7 - Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00 (Cinquantamila/00 euro).

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. Nel caso in cui l'appaltatore, per l'esecuzione dell'appalto, dovesse utilizzare materiali e/o attrezzature non conformi ai CAM previsti, si procederà ad una decurtazione del prezzo in ragione del 10% del valore netto contrattuale della relativa lavorazione. Nel caso in cui le decurtazioni dovessero raggiungere la soglia del 10% del valore contrattuale dell'appalto, la Stazione Appaltante valuterà la possibilità di rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore, per grave inadempimento, tenuto comunque conto delle eventuali motivazioni dell'esecutore che dovessero incidere sulle determinazioni della Stazione Appaltante medesima.

7. L'importo complessivo degli acconti non potrà superare il 95% dell'importo contrattuale ed il restante 5% verrà pagato con la rata di saldo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rela-

tivi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

9. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

10. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

11. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dalla presa d'atto della contabilità e del certificato di regolare esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore.

12. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

#### **Art. 8 - Specifiche modalità e termini di collaudo**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima

protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto.

**Art. 9 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il conto dedicato dichiarato dall'impresa appaltatrice, ai fini di cui sopra, è il seguente: IBAN IT41E0100503403000000001157 aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n.3 di Napoli ed il soggetto autorizzato ad operare nel conto è la Signora Visconti Teresa, in qualità di legale rappresentante dell'impresa.

**Art. 10 - Termine per l'esecuzione - Penali**

1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dello stesso rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera al 1 per mille (dicasi uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale corrispondente a Euro 129,23.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della singola rata e sulla rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

#### **Art. 11 - Varianti**

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.

2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto.

3. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

#### **Art. 12 - Garanzia e copertura assicurativa**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 20.306,00. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito in quanto in possesso della certificazione ISO 9001.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile unico del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività con-

nesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il 19.03.2019 dalla Società Groupama, n.109090516, per un importo garantito di Euro 195664,00, così ripartiti:

- € 129.233,39, (Euro Centoventinovemiladuecentotrentatre/39) per danni alle opere e impianti in progetto;
- € 60.000,00, (Euro Sessantamila/00) per danni alle opere ed impianti esistenti;
- € 20.000,00, (Euro Ventimila/00) per demolizioni, rimozioni e scavi;

L'appaltatore, con la stessa polizza, ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

#### **Art. 13 - Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori in oggetto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni

di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

#### **Art. 15 - Controversie**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata, dalla parte che ne ha interesse, alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia. Ogni diversa disposizione prevista dai documenti allegati o facenti parte del presente contratto, deve intendersi soccombente.

#### **Art. 16 - Oneri diversi**

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa dell'edilizia, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel capitolato speciale

d'appalto.

#### **Art. 17 - Norme finali**

1. Tutte le spese per l'esecuzione dell'appalto e relative a bollo, registrazione fiscale, stipula del contratto, documenti contabili ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 129.233,39, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. L'impresa appaltatrice si è avvalsa dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art.89 del Codice dei contratti pubblici per la messa a disposizione dei requisiti di cui la medesima è carente ed, in particolare, della certificazione Soa nella categoria OG1. I requisiti vengono prestati dal Consorzio Stabile Appaltitalia di Caltagirone per il tramite anche della sua consorziata Tagher Srl. I requisiti di carattere generale e speciale posseduti dal consorzio ausiliario e dalle sue consorziate dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'appalto, in difetto il presente contratto sarà soggetto a rescissione ai sensi di legge.

#### **Art. 18 - Allegati**

Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati, tutti gli elaborati, nessuno escluso, costituenti il progetto esecutivo, nonché le polizze di garanzia, mentre sono anche allegati al presente contratto il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico estimativo.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, scritto elettronicamente da persona di mia fiducia su numero diciassette facciate intere oltre le firme, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono con modalità digitale.

